

STATUTO DELLA UST/CISL DI CAGLIARI

SOMMARIO

CAP. I° COSTITUZIONE

CAP. II° ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE
TERRITORIALE

CAP. III° INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

CAP. IV° FINANZA ED AMMINISTRAZIONE

CAP. V° PATRIMONIO

CAP. VI° MODIFICHE STATUTARIE

CAP. I° - COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) di Cagliari con sede in Cagliari, comprendente i paesi di cui all'allegato n°1.

Essa fa parte della Unione Sindacale Regionale della Sardegna e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli art. 2 e 3 dello Statuto confederale.

ART. 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni e/o i Sindacati Territoriali i cui organismi nazionali aderiscono alla C.I.S.L..

ART. 3

La Unione Sindacale Territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.

In particolare:

- a) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento e assistenza nei confronti degli organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- b) promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi, d'intesa con le competenti Federazioni, conformemente alla lettera ed allo spirito dei comma 1 e 2 e del successivo art. 5;
- c) esercita la rappresentanza diretta delle categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organismi interessati, dinnanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratori, per interessi particolari di categoria e per questioni di interesse generale;
- d) propone alle Federazioni Nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- e) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organismi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- f) attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo per la conquista di nuove leve alla CISL e per la formazione specialmente dei giovani.

ART. 4

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi a seconda delle esigenze, in Unioni Sindacali Zonali (USZ) e Unioni Sindacali Comunali (USC) in base a quanto previsto dal regolamento USR.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle USZ e delle USC.

Le USZ e le USC non hanno funzione pregressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

ART. 5

Le Federazioni e/o i Sindacati Territoriali di Categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria della Unione la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi dei sindacati territoriali di Categoria interessati, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi deve essere richiesto il preventivo parere della Segreteria della Unione la quale potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statuari.

ART. 6

Le Federazioni e/o i Sindacati territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far conoscere la consistenza effettiva degli iscritti e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi nel caso di amministrazione autonoma. La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Le Federazioni e/o i Sindacati territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della organizzazione e realizzano i necessari interventi verso politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie, inadempienze organizzative.

ART.7

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non

iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

CAP. II° - ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

ART.8

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale :

- 1 - Il Congresso
- 2 - Il Consiglio Generale
- 3 - Il Comitato Esecutivo
- 4 - La Segreteria
- 5 - Il Collegio dei Sindaci

IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

ART.9

Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'Unione Sindacale territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale e immediatamente prima di quello regionale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni e/o dei Sindacati Territoriali di categoria. Questi sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

ART.10

Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai congressi delle rispettive organizzazioni territoriali di categoria secondo quanto previsto dal regolamento per la elezione dei delegati.

Partecipano inoltre con il solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Partecipano al Congresso dell'Unione, con propri delegati, le Federazioni e/o i Sindacati Territoriali di 1^a affiliazione in regola con il tesseramento confederale.

ART.11

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio generale.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione.

Il Congresso dell'Unione elegge:

- i membri elettivi del Consiglio Generale;
- i delegati al Congresso della Unione Sindacale Regionale (USR);
- il Collegio Sindacale.

ART.12

Il Congresso dell'Unione fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi Confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

CONSIGLIO GENERALE

ART.13

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro.

Elegge nel suo seno con votazioni separate e distinte:

- a) il Segretario Generale;
- b) i membri di Segreteria;
- c) i membri del Comitato Esecutivo.

Elegge inoltre i responsabili territoriali degli Enti della CISL su proposta della Segreteria dell'U.S.T. e degli Enti.

Nomina i responsabili delle USZ che entrano a far parte di diritto nel Consiglio Generale.

Nomina, su proposta della Segreteria della UST, la responsabile del Coordinamento Donne, che

entra a far parte di diritto nel Consiglio Generale ove non né sia già componente.

Nomina, su proposta della Segreteria della UST, il responsabile del Coordinamento Giovani, che entra a far parte di diritto nel Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione programmatica che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso.

Spetta al Consiglio Generale emanare il regolamento di attuazione del presente statuto.

ART.14

Il Consiglio Generale è convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria della UST. Il Consiglio Generale può articolarsi in Commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di iscritti non membri del Consiglio Generale su specifici progetti relativi alla politica economica contrattuale organizzativa, dotate dei poteri indispensabili per compimento del mandato loro affidato.

ART.15

Le sedute del Consiglio Generale sono convocate con avviso di almeno 15 giorni e sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.

I componenti del Consiglio Generale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate. Per ogni assenza non giustificata la Segreteria dell'Unione provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale.

I componenti il Consiglio Generale, fatta eccezione per i dirigenti responsabili di Sindacato Territoriale di 1^a affiliazione, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. In tal caso, ogni organismo competente, provvederà alla sostituzione.

Ai membri eletti dal Congresso, dichiarati decaduti, subentreranno nell'ordine, i primi dei non eletti. La decadenza è proclamata dal Consiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio ed alle Commissioni funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

ART.16

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati della UST, delle Federazioni dei Sindacati Territoriali e loro articolazioni, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite

massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

IL COMITATO ESECUTIVO

ART.17

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo dell'Unione é competente a designare i rappresentanti dell'organizzazione in enti non categoriali ove é prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale secondo le norme stabilite dalla Confederazione, mentre per quelli categoriali sono competenti, per le designazioni, gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'U.S.T.. L'Esecutivo si riunisce ordinariamente una volta al mese ed è convocato dalla Segreteria dell'Unione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso. Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale territoriale:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- c) nomina i rappresentanti sindacali negli enti e commissioni di livello territoriale;
- d) derime i conflitti tra organismi nell'ambito territoriale;
- e) approva il bilancio dell'UST;
- f) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci territoriali degli Enti della CISL;
- g) convoca il Consiglio Generale della UST fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale od, in assenza, da un membro della Segreteria a ciò delegato.

I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

La composizione del Comitato Esecutivo é stabilita dal regolamento di attuazione.

ART.18

Il Comitato Esecutivo della UST per quanto attiene le problematiche della condizione della donna e per favorire la partecipazione attiva alla vita del sindacato, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

A questo fine, il Comitato Esecutivo della UST stabilisce i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento, attribuendogli adeguate risorse finanziarie e, compatibilmente con le esigenze delle Federazioni territoriali di appartenenza, le agibilità sindacali.

LA SEGRETERIA DELL'UNIONE

ART.19

La Segreteria dell'Unione è composta da un numero di membri che deve essere fissato dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso. La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive della U.S.R. e della Confederazione.

Coordina le attività delle organizzazioni territoriali di Categoria.

I componenti la Segreteria hanno la responsabilità di settori di attività dell'Unione.

Applica il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento Regionale.

Predispose per il Congresso la relazione programmatica dell'Unione e il Bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo a norma dello art.17.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

La Segreteria dell'Unione si riunisce di regola ogni settimana.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART.20

Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo, a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo

tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco in un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

CAP. III° - INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

ART.21

Sono incompatibili con le cariche direttive ed esecutive sindacali di U.S.T. di Federazioni e/o Sindacati Territoriali, di responsabile di Ente CISL il mandato parlamentare, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature. Sono altresì incompatibili con cariche direttive sindacali di UST, Federazioni e/o Sindacati Territoriali, le cariche esecutive e direttive di partiti, movimenti politici e di associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, a qualsiasi livello.

La carica di Segreteria dell'U.S.T. è incompatibile con quella di Segreteria di U.S.R..

La carica di Segretario Generale dell'U.S.T. è incompatibile con cariche di Segreteria di F.S.R., di Federazioni e/o di Sindacati Territoriali di 1^affiliazione.

La carica di responsabile di Ente CISL è incompatibile con la carica di Segretario Generale di U.S.T., di F.S.R. e di S.T. di 1^ e 2^ affiliazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme previste negli artt. 18 e 19 dello Statuto Confederale Nazionale e nel Regolamento di attuazione dello stesso.

ART.22

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente cap. III° gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

CAP. IV° - FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

ART.23

Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dai Sindacati territoriali nella entità fissata dal Consiglio Generale confederale.

Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive Confederali in materia. In tal caso il Consiglio Generale né determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

ART.24

L'andamento amministrativo della Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria territoriale, in conformità alle direttive confederali.

Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive confederali.

ART.24 BIS

La UST CISL di Cagliari al fine di conformare il proprio Statuto alle disposizioni dell'art.5 del Dlgs 4/12/1997 N°460, sancisce, per se stessa e per le organizzazioni sindacali ad essa subordinate:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 N°662 e salvo diversa destinazione imposta per legge;
- c) l'obbligo di redigere e di approvare, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- d) l'intrasmissibilità della quota di contributo associativo e la non rivalutazione della stessa.

Le norme del presente articolo integrano quelle già presenti in materia e prevalgono su quelle eventualmente in contrasto.

CAP. V° - PATRIMONIO

ART.25

I contributi sociali di spettanza dell'Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquistati per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento alla Unione dalla Confederazione, restano di proprietà di questa e l'Unione né è semplice depositaria e né risponde in persona del suo Segretario Generale.

I singoli associati o gruppi di associati o associazioni, aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo nel caso di scioglimento della Confederazione.

ART.26

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e ai fini statutari, dal Segretario Generale che legittimamente le rappresenta di fronte ai terzi e all'Autorità Giudiziaria.

Le organizzazioni territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo e causa chiedere di essere sollevate dalla Unione Territoriale.

ART.27

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dall'Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima, costituiscono normale attività di promozione propria dell'unione senza assunzione di corresponsabilità.

Di ogni obbligazione verso terzi assunta in nome e per conto dell'UST, dal Segretario Generale o da altri dirigenti che né facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente, in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell'Unione a norma dell'art. 38 C.C., tutti i membri dell'organo direttivo che ha deliberato la assunzione, purché la regolarità della deliberazione risulti da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. I membri assenti o dissenzienti potranno liberarsi della responsabilità suddetta dimettendosi dall'organo direttivo che ha preso la deliberazione, non appena siano venuti a conoscenza di questo. Le deliberazioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei membri di tutti gli organi direttivi dei Sindacati di categoria.

CAP. VI° - MODIFICHE STATUTARIE

ART.28

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale della UST a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali di categoria e dalle Unioni Sindacali Regionali (USR) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti. Il Consiglio Generale territoriale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza di 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non é ammessa altra procedura di modifica.

ART.29

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale applicabili anche per analogia.

ART.30

Il presente Statuto entrerà in vigore appena approvato dal Congresso della U.S.T. ed annulla il precedente.
